

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Pierfausto Pedretti

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal

28 OTT 2019

al

12 NOV. 2019

Li, 28 OTT 2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).

Li, 28 OTT 2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 28 OTT 2019



Comune di Cedegolo

Provincia di Brescia

COPIA

CODICE ENTE 10297

DELIBERAZIONE N° 27 del 28/09/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 15:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
PEDRALI ANDREA BORTOLO	Sindaco	SI	
POVOLERI IVAN	Consigliere	SI	
LEONARDI PAOLA	Consigliere	SI	
MINEO MARCO EZIO	Consigliere	SI	
FRANZINELLI BARBARA	Consigliere		SI
ZUCCHI GIAN FRANCO	Consigliere	SI	
PEDRETTI PIER FAUSTO	Consigliere	SI	
GELMI AGOSTINO	Consigliere	SI	
PEDRETTI RENATO	Consigliere		SI
OMASSOLI PIETRO	Consigliere	SI	
BIANCHI MARINA EMANUELA	Consigliere	SI	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pierfausto Pedretti, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019.

Illustra l'argomento il Sindaco richiamando la normativa contenuta nel Tuel che prevede l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Con l'approvazione della legge di bilancio 2019 è stata introdotta espressamente la facoltà per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

Il Sindaco segnala che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessa attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali, le sue società controllate e partecipate.

Il Sindaco conclude sostenendo quindi che il Comune di Cedegolo intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del tuel , a partire dal bilancio consolidato 2018 in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Cedegolo, non presenta una valenza informativa significativa.

Si ritiene, pertanto, di esonerare l'ufficio ragioneria da tale incombenza in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in difficoltà soprattutto i comuni di piccole dimensioni.

Detta facoltà, tuttavia, non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;

VISTO l'articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

TENUTO CONTO che il comma 831 dell'articolo 1 della legge 145/2018, nel trasformare a regime la possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato già , ha inteso favorire gli enti locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili;

PRESO ATTO che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2016) è di **n. 1214** abitanti, e quindi inferiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE: questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società in grado di incidere sugli equilibri finanziari e sulla situazione economico-patrimoniale; l'adempimento inerente il bilancio consolidato, per enti di così piccole dimensioni, appare sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme; la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali;

RITENUTO pertanto di avvalersi - a regime - della facoltà concessa dall'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a decidere in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

VISTI - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI AVVALERSI** per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;
2. **DI STABILIRE** che l'esonero dall'obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal consolidato dell'esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;
3. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Tuel, con voti favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti